CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LENOCI

Presentata il 20 novembre 1972

Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130 – stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri – ha sanato, così come doveva, scompensi e lacune in favore dei dipendenti, alla stessa stregua di altri stati giuridici, aventi per scopo la normalizzazione di impiego del personale di ogni dicastero; stabilendo norme ad essi più confacenti.

Mentre altri stati giuridici, inquadrano in un'orbita di largo respiro benefici in favore del personale in servizio all'atto della entrata in vigore di ogni singola legge – quindi con criteri di giustizia sociale, morale, di equità e di diritto – tutti i dipendenti; il secondo comma dell'articolo 128 – Norme finali e transitorie – della legge 27 marzo 1969, n. 130, esclude inopinatamente e con grave nocumento, in loro danno, quei dipendenti in servizio all'atto della entrata in vigore della legge stessa; essendo ad essi inibito di potere partecipare alla definitiva sistemazione d'impiego attraverso concorsi interni.

Infatti il secondo comma dell'articolo 128 della precitata legge, recita testualmente così: « Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel presente decreto e nei regolamenti dei singoli enti ».

Appare chiaro lo scontento che si è venuto creando nelle varie categorie degli operatori ospedalieri, per una siffatta recitazione dell'accennato secondo comma dell'articolo 128, né ci sembra giusto che il personale già in servizio – a tutto il 9 maggio 1969, momento in cui la legge stessa diviene operante – per potere normalizzare la propria posizione d'impiego, debba farlo attraverso concorso pubblico – alla stessa stregua di chi è al di fuori della posizione impiegatizia – negandosi loro il giusto diritto costituito ed acquisito.

Non v'è dubbio che le istanze – vivamente fatte pervenire dalle categorie interessate – abbiano a concludersi con sanatoria, onde tacitare il giusto, sentito loro malcontento.

Pertanto il secondo comma dell'articolo 128 in contesto va emendato estendendo il beneficio della partecipazione ai concorsi interni a tutto il personale in servizio all'atto della entrata in vigore della legge stessa.

L'emendamento che si chiede, poiché non comporta oneri di spesa – in quanto né il Tesoro, né il Bilancio sono interessati – né allargamento di piante organiche, e comunque non lede interessi di persone e di enti, va ad appagare una giusta aspirazione degli interessati, rientrando questa, nel compendio di una sana giustizia sociale, del rispetto della personalità umana e dei diritti dell'uomo.

La proposta di modifica, testé accennata, ho motivo di ritenere sia da voi tutti condivisa, per cui mi permetto confidare nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « alla data del 31 dicembre 1968 », sono sostituite con le parole: « alla data del 9 maggio 1969 ».